



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 181 del 07/03/2023

Oggetto:

VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITTE DA DIRIGENTE MEDICO (MATR. 5117) ENTRO LA CESSAZIONE

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 1 di 5



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1021 del 9/09/2022 si prendeva atto del recesso volontario dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 16/09/2022 del Dott. P. D. A. (matr. 5117), dirigente medico di Urologia;
- con note prot. n. 28255 del 4/05/2022 e n. 37796 del 16/06/2022 il suddetto dirigente richiedeva all'Amministrazione, in considerazione della prossima cessazione dal servizio, di valutare la possibilità di valorizzare economicamente le giornate di ferie residue al momento della cessazione stessa, delle quali non aveva potuto e non avrebbe potuto fruire completamente nel corso del rapporto per cause non a lui imputabili o riconducibili, considerata la necessità di far fronte ad esigenze di servizio connesse alla carenza di personale medico all'interno del reparto di Urologia e alla passata situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID – 19 che precedentemente ne aveva impedito la fruizione;
- con note del 13/05/2022 e del 16/06/2022 il Direttore S.O.C. Urologia e il Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica esprimevano parere favorevole in merito alla suddetta richiesta, in quanto risultava impossibile, considerata la carenza di personale medico (non risolta, nonostante l'espletamento di due pubblici concorsi, uno nel 2021 a cui non era conseguita alcuna assunzione a seguito di rinunce, e uno nel 2022 andato deserto) nonché l'imminente periodo di ferie estivo in cui era necessario garantire a tutti i medici le ferie previste, permettere al medico in questione la fruizione entro la cessazione di tutte le giornate ferie residue, per evitare interruzioni di pubblico servizio;
- con nota prot. n. 43498 dell'11/07/2022 la Direzione Generale comunicava al dirigente medico in questione che, fruito il periodo di ferie estive come da programmazione con il Direttore S.O.C., si sarebbe proceduto, dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, alla valorizzazione economica del residuo di giornate di ferie pregresse maturate nell'anno 2021 e 2022, durante il periodo della pandemia;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale dirigenza SPTA, di cui alla deliberazione n. 121/2021, vigente al momento della cessazione del suddetto dirigente medico, che stabiliva che le ferie non fruite entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022, attualmente vigente e stipulato posteriormente alla cessazione del dirigente medico in questione, che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;



Precisato che presso la S.O.C. Urologia da numerosi anni sussiste carenza di dirigenti medici dipendenti: nell'anno 2020 e 2021 prestavano servizio complessivamente cinque dirigenti medici (di cui uno spesso assente dal servizio per motivi di salute e un altro con limitazioni alle attività), oltre il Direttore, nell'anno 2022 soltanto quattro dirigenti medici (di cui uno con limitazioni alle attività), oltre al Direttore;

Dato atto che pertanto è risultato difficile garantire la programmazione delle ferie sia per il numero esiguo di medici, sia in quanto è stato necessario garantire la continuità dell'attività istituzionale, per evitare il pericolo che si verificassero ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dall'ultimo trimestre 2020 al 2021 e al primo trimestre 2022;

Preso atto di quanto sopra e inoltre della circostanza che nel 2022 il Dott. P. D. A. è rimasto in servizio unitamente a tre soli altri dirigenti medici dipendenti, oltre al Direttore, situazione che ha reso pressoché impossibile per il medesimo fruire delle ferie per garantire la continuità dell'assistenza, tenuto anche conto della necessità di svolgere maggior attività per il recupero delle liste di attesa rimaste bloccate nell'anno 2020 durante la prima fase della pandemia da COVID - 19;

Rilevato che il 16/09/2022 il dirigente medico in questione presentava un saldo ferie residue di trentatre giorni alla data di cessazione del proprio rapporto di lavoro dipendente;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica sia per la grave cronica carenza di personale medico in servizio presso la S.O.C. Urologia, che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate, stante la doverosità di garantire la continuità del servizio pubblico con una dotazione di organico insufficiente, con il conseguente grave rischio di interruzione di pubblico servizio presso la Struttura Ospedaliera;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, al Dott. P. D. A. (matr. 5117) il valore economico sostitutivo dei trentatre giorni di ferie non fruite, per esigenze di servizio, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 5.886,73, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito, pur nella subentrata decisione di estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate nel 2021 e nel primo trimestre 2022, stante la doverosità per la S.O.C. Urologia di garantire in detto periodo la continuità del servizio pubblico e il recupero delle liste di attesa, con una dotazione organica insufficiente;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 7.788,15, al bilancio corrente così ripartiti:

Euro 5.886,73 per competenze al conto 3.10.06.08

Euro 1.401,04 per oneri al conto 3.10.06.18

Euro 500,38 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere.